

PREMIER LEAGUE, PUB INGLESI E DECODER GRECI: LA SENTENZA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA (GRANDE SEZIONE) NELLE CAUSE RIUNITE C-403/08 E C-429/08, *FOOTBALL ASSOCIATION PREMIER LEAGUE*

di *Nicole Lazzerini*

La Football Association Premier League (di seguito, FALP) gestisce la «Premier League», principale campionato di calcio professionistico per società calcistiche stabilite in Inghilterra. Oltre ad organizzare il calendario degli eventi, essa gestisce i diritti di diffusione televisiva degli stessi. Ciò avviene attraverso la concessione in licenza di questi diritti su base territoriale. L'aggiudicazione fa seguito ad una gara aperta e, di regola, le licenze hanno carattere nazionale. I titolari delle licenze ottengono l'esclusiva territoriale nei limiti della propria licenza. Al contempo, una clausola del contratto di licenza vieta ai concessionari di fornire dispositivi di decodificazione che consentano di decriptare le loro trasmissioni, ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio per il quale detengono la licenza. In Inghilterra, alcuni titolari di pub e ristoranti hanno acquistato dei decoder stranieri - in particolare, dal concessionario greco -, poiché l'abbonamento era più vantaggioso rispetto a quello proposto dal concessionario inglese. Ad avviso della FALP, ciò avrebbe comportato un pregiudizio ai propri interessi, facendo venire meno l'esclusività dei diritti concessi in base a licenza su un territorio determinato e, conseguentemente, il valore dei diritti medesimi. La FALP ha pertanto avviato, dinanzi ai competenti giudici inglesi, una serie di procedimenti volti a far accertare tale violazione. Tuttavia, i giudici nazionali hanno ritenuto necessario un intervento della Corte di giustizia.

In particolare, sono state ad essa rivolte numerose domande pregiudiziali vertenti sulla interpretazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 20 novembre 1998, 98/84/CE, sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato (la «direttiva sull'accesso condizionato»),¹ la direttiva del Consiglio 27 settembre 1993, 93/83/CEE, per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi applicabili alla radiodiffusione via satellite e alla ritrasmissione via cavo (la «direttiva sulla radiodiffusione via satellite»),² la direttiva del Consiglio 3 ottobre 1989, 89/552/CEE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive,³ come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 30 giugno 1997, 97/36/CE (la «direttiva "televisione senza frontiere"»),⁴ la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e

¹ In G.U. L 320, p. 54 ss.

² In G.U. L 248, p. 15 ss.

³ In G.U. L 298, p. 23.

⁴ In G.U. L 202, p. 60.

dei diritti connessi nella società dell'informazione (la «direttiva sul diritto d'autore»),⁵ nonché gli artt. 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE e 101 TFUE.

I - Sulla compatibilità con il diritto dell'Unione - segnatamente, la direttiva sull'accesso condizionato e la libera prestazione dei servizi - della normativa di uno Stato membro che vieta l'importazione, la vendita e l'utilizzazione, nello Stato membro medesimo, di dispositivi di decodificazione stranieri che consentono l'accesso ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro

Con un primo gruppo di questioni, i giudici del rinvio domandavano se il diritto dell'Unione - in particolare, la direttiva sull'accesso condizionato ovvero, nel caso in cui essa non risultasse applicabile, gli artt. 34 TFUE, 36 TFUE, 56 TFUE e 101 TFUE - osta ad una normativa nazionale e a contratti di licenza che impediscono l'utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri che consentono l'accesso ad un servizio codificato di radiodiffusione via satellite proveniente da un altro Stato membro (par. 61).

La Corte di giustizia ha escluso che una normativa nazionale come quella in questione possa rientrare nell'ambito di applicazione della direttiva sull'accesso condizionato. Infatti, una tale normativa non costituisce un «dispositivo illecito» ai sensi dell'art. 2, lett. e), della direttiva. Questa disposizione fa riferimento ad una qualsivoglia apparecchiatura o programma per elaboratore elettronico «concepiti» o «adattati» al fine di rendere possibile l'accesso ad un servizio protetto in forma intellegibile senza l'autorizzazione del prestatore del servizio. Pertanto, essa ricomprende esclusivamente le apparecchiature che sono state fabbricate, manipolate, adattate o riadattate senza l'autorizzazione del prestatore dei servizi. Non vi rientrano, invece, l'utilizzazione di dispositivi di decodificazione stranieri, né quelli ottenuti o attivati mediante indicazione di un falso nome o di un falso recapito, né quelli che siano stati utilizzati in violazione di una restrizione contrattuale che ne limiti l'utilizzazione unicamente a fini privati. Ciò in quanto questi dispositivi sono fabbricati ed immessi sul mercato con l'autorizzazione del prestatore del servizio. Inoltre, essi non consentono un accesso gratuito ai servizi protetti e non rendono possibile o più agevole eludere una misura tecnologica adottata per proteggere la remunerazione dei servizi stessi: il corrispettivo viene infatti assolto nello Stato membro di immissione sul mercato (paragrafi 63--66).

Parimenti, la Corte ha escluso la possibilità di fare applicazione del combinato disposto dell'art. 3, n. 1 e 2, e dell'art. 4 della direttiva. L'art. 3, n. 2, prevede che gli Stati membri non sono autorizzati a limitare, per motivi rientranti nel settore coordinato dalla direttiva stessa, la libera circolazione dei servizi protetti e dei dispositivi di accesso condizionato, fermi restando gli obblighi fissati dall'art. 3, n. 1, della direttiva medesima. Quest'ultima disposizione impone agli Stati membri di vietare le attività

⁵ In G.U. L 167, p. 10.

previste dall'art. 4 della direttiva. Tuttavia, quest'ultimo articolo riguarda esclusivamente le attività illecite, ossia quelle che hanno ad oggetto i «dispositivi illeciti» di cui all'art. 2, lett. e), della direttiva (paragrafi 68-74).

Pertanto la Corte è passata ad esaminare se, al contrario, le disposizioni del Trattato FUE in materia di circolazione delle merci e libera prestazione dei servizi ostano ad una normativa nazionale quale quella in esame. Innanzitutto, la Corte ha ricordato che «quando un provvedimento nazionale si ricollega sia alla libera circolazione delle merci sia alla libera prestazione dei servizi, la Corte l'esamina, in linea di principio, con riferimento ad una sola delle due libertà fondamentali qualora emerga che una delle due è del tutto secondaria rispetto all'altra e possa esserle ricollegata» (cf. sentenze 24 marzo 1994, causa C-275/92, *Schindler*, in *Raccolta*, p. I-1039, par. 22, e 2 dicembre 2010, causa C-108/09, *Ker-Optika*, non ancora pubblicata in *Raccolta*, par. 43). Si devono però esaminare entrambe le libertà fondamentali «nel caso in cui una normativa nazionale disciplini la fornitura di apparecchiature di telecomunicazione, quali i dispositivi di decodificazione, al fine di precisare i requisiti cui tali apparecchiature devono rispondere, ovvero al fine di fissare le modalità di vendita dei medesimi» (cf., in tal senso, sentenza 22 gennaio 2002, causa C-390/99, *Canal Satélite Digital*, in *Raccolta*, p. I-607, paragrafi 29-33). Tuttavia, nel caso di specie, la Corte ha ritenuto di poter esaminare la normativa nazionale solo alla luce delle disposizioni in materia di libera prestazione dei servizi, poiché essa disciplina i dispositivi di decodificazione solamente nella loro qualità di strumenti che consentono agli abbonati di beneficiare dei servizi di radiodiffusione codificati. Pertanto, la libera circolazione delle merci assume un carattere del tutto accessorio rispetto alla libera prestazione dei servizi (paragrafi 78-84). Di conseguenza, la Corte ha ricordato che «[l']art. 56 TFUE impone l'eliminazione di qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisca legittimamente servizi analoghi. Peraltro, della libertà di prestazione di servizi beneficia tanto il prestatore quanto il destinatario dei servizi» (par. 85; cf., *ex multis*, sentenza 8 settembre 2009, causa C-42/07, *Liga Portuguesa de Futebol Profissional e Bwin International*, in *Raccolta*, p. I-7633, par. 51, e giurisprudenza ivi richiamata).

La Corte non ha indugiato nel concludere che la normativa nazionale in questione costituiva effettivamente una restrizione alla libera prestazione dei servizi. Ciò in quanto «l'accesso ai servizi di trasmissione via satellite (...) è subordinato alla detenzione di un dispositivo di [decodificazione], la cui fornitura è soggetta alla restrizione contrattuale secondo cui il dispositivo stesso può essere utilizzato solamente sul territorio dello Stato membro di emissione[. Pertanto], la normativa nazionale interessata osta alla ricezione di tali servizi da parte di soggetti residenti al di fuori dello Stato membro di emissione, nella specie, al di fuori del Regno Unito. Conseguentemente, tale normativa produce l'effetto di impedire a tali persone di accedere ai servizi di cui trattasi» (par. 87). Di conseguenza, la Corte ha proceduto a verificare l'esistenza di una giustificazione a tale restrizione. Come risulta da una

giurisprudenza costante, «una restrizione a libertà fondamentali garantite dal Trattato non può essere giustificata, a meno che essa risponda a ragioni imperative di interesse pubblico, sia idonea a garantire il conseguimento dello scopo perseguito e non vada oltre quanto è necessario per il raggiungimento dello scopo medesimo» (par. 93; cf., sentenza 5 marzo 2009, causa C-222/07, *UTECA*, in *Raccolta*, p. I-1407, par. 25). In particolare, «tale restrizione può risultare giustificata (...) da ragioni imperative di interesse generale consistenti nella tutela dei diritti di proprietà intellettuale» (par. 94; cf., sentenze 18 marzo 1980, causa 62/79, *Coditel e a.*, in *Raccolta*, p. 881, par. 15 e 16, nonché 20 gennaio 1981, cause riunite 55/80 e 57/80, *Musik-Vertrieb membran e K-tel International*, in *Raccolta*, paragrafi 9, 12 e 147).

Tuttavia, la Corte ha escluso la possibilità della FALP di invocare la giustificazione anzidetta, dal momento che l'«opera» oggetto di tutela da parte del diritto di autore deve costituire una creazione intellettuale originale dell'autore (par. 97; cf., sentenza 16 luglio 2009, causa C-5/08, *Infopaq International*, in *Raccolta*, p. I-6569, par. 37). Ora, è evidente che tale caratteristica non è riscontrabile rispetto agli incontri sportivi, in particolare le partite di calcio, poiché le regole del gioco non lasciano spazio per la libertà creativa ai sensi del diritto di autore (par. 98). La Corte ha però anche ricordato - facendo riferimento all'art. 165, n. 1, secondo comma, TFUE -⁶ che «gli incontri sportivi rivestono, in quanto tali, un carattere unico e, sotto tal profilo, originale, che può trasformarli in oggetti meritevoli di tutela analoga alla tutela delle opere, ove tale tutela può essere concessa, eventualmente, dai singoli ordinamenti giuridici interni» (par. 100). Occorre però che una tale normativa nazionale - la cui esistenza deve essere verificata dal giudice del rinvio - non vada al di là di quanto necessario «a garantire ai titolari dei diritti interessati la tutela della facoltà di sfruttare commercialmente la messa in circolazione o la messa a disposizione degli oggetti protetti, concedendo licenze dietro il pagamento di un compenso» (cf., sentenze *Musik-Vertrieb membran e K-tel International*, cit., par. 12, e 20 ottobre 1993, cause riunite C-92/92 e C-326/92, *Phil Collins e a.*, in *Raccolta*, p. I-5145, par. 20). A quest'ultimo proposito, la Corte ha tuttavia precisato che la giustificazione della tutela delle opere non garantisce ai titolari dei diritti interessati la possibilità di chiedere il più alto compenso possibile. Al contrario, occorre che il compenso risulti adeguato, ovvero, secondo la giurisprudenza in materia della Corte, «tale compenso deve collocarsi in un rapporto ragionevole con il valore economico della prestazione fornita. In particolare, deve presentare un rapporto ragionevole con il numero reale o potenziale di soggetti che ne fruiscono o intendano fruirne» (cf., sentenze 22 settembre 1998, causa C-61/97, *FDV*, in *Raccolta*, p. I-5171, par. 15, e 11 dicembre 2008, causa C-52/07, *Kanal 5 e TV 4*, in *Raccolta*, p. I-9275, punti 36-38). Per quanto riguarda, nello specifico, la materia della radiodiffusione televisiva, «tale compenso deve collocarsi – come confermato, segnatamente, dal diciassettesimo ‘considerando’ della direttiva sulla radiodiffusione via satellite – in un rapporto ragionevole con i rispettivi parametri delle relative emissioni, quali il numero

⁶ In base al quale «L'Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa».

effettivo e il numero potenziale di telespettatori nonché la versione linguistica delle trasmissioni stesse» (paragrafi 108-110; cf., sentenza 14 luglio 2005, causa C-192/04, *Lagardère Active Broadcast*, in *Raccolta*, p. I-7199, punto 51).

Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto non soddisfatto il requisito della adeguatezza del compenso, poiché il supplemento versato dagli enti di radiodiffusione per la concessione dell'esclusiva territoriale «viene corrisposto ai titolari dei diritti di cui trattasi al fine di garantire un'esclusività territoriale assoluta, da cui derivano differenze di prezzo artificiose tra i mercati nazionali compartimentati» (par. 115). Per tale motivo, la Corte di giustizia ha concluso che la restrizione prevista dalla normativa inglese, e consistente nel divieto di utilizzare dispositivi di decodificazione stranieri, non può essere giustificata con riguardo all'obiettivo della tutela dei diritti di proprietà intellettuale. La Corte ha inoltre precisato che tale conclusione non si pone in contrasto con la sentenza *Coditel* (cit.), in cui essa ha affermato che «le norme del Trattato non possono, in linea di principio, opporsi ai limiti geografici che le parti abbiano convenuto nei contratti di cessione di diritti di proprietà intellettuale per proteggere l'autore ed i suoi aventi causa e che la sola circostanza che detti limiti geografici coincidano, eventualmente, con le frontiere degli Stati membri non implica una posizione diversa» (par. 118). Ad avviso della Corte, infatti, la situazione ad origine nel rinvio in esame non è paragonabile a quella che ha portato alla sentenza *Coditel*, poiché in quest'ultima le società di teledistribuzione avevano effettuato una comunicazione di un'opera al pubblico senza disporre, nello Stato membro del luogo di origine di tale comunicazione, di un'autorizzazione dei titolari dei diritti de quibus e senza aver ivi versato compensi ai medesimi. Al contrario, nel caso di specie gli enti di radiodiffusione dispongono nello Stato membro di emissione – che è lo Stato membro del luogo di origine di tale comunicazione – di un'autorizzazione da parte dei titolari dei diritti interessati, che hanno ottenuto dietro corresponsione di un compenso a questi ultimi. (paragrafi 119-120). Inoltre, ha aggiunto la Corte, «si deve tener conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione intervenuta *medio tempore*, in particolare, per effetto dell'adozione della direttiva “televisione senza frontiere” e di quella sulla radiodiffusione via satellite, che mirano a garantire il passaggio dai mercati nazionali ad un mercato unico di produzione e di distribuzione dei programmi» (par. 121).

Parimenti, la Corte ha escluso la possibilità di invocare, a giustificazione della restrizione, l'obiettivo di incoraggiare la presenza del pubblico negli stadi. Ciò in quanto «anche ammesso che l'obiettivo di voler incoraggiare la presenza del pubblico negli stadi sia idoneo a giustificare una restrizione alle libertà fondamentali, è sufficiente rilevare che il rispetto di tale regola può essere assicurato, in ogni caso, mediante una limitazione contrattuale inserita nei contratti di licenza conclusi tra i titolari dei diritti e gli enti di radiodiffusione, in base alla quale tali enti siano tenuti a non trasmettere gli incontri della «Premier League» durante i periodi di esclusione» (par. 123). Infine, la Corte ha precisato che la conclusione del carattere non giustificato della restrizione non sarebbe inficiata né dalla circostanza che il dispositivo di decodificazione straniero sia stato ottenuto o attivato mediante l'indicazione di una falsa identità e di un falso recapito, con l'intento di eludere la restrizione territoriale oggetto

delle cause principali, né dalla circostanza che tale dispositivo venga utilizzato a fini commerciali laddove era riservato per una utilizzazione a carattere privato (par. 126).

II - Sulla compatibilità con l'art. 101 TFUE delle clausole inserite in un contratto di licenza esclusiva, concluso tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione, che impongono a detto ente l'obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l'accesso agli oggetti protetti del titolare medesimo, ai fini della loro utilizzazione al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza stesso

Con un secondo gruppo di questioni pregiudiziali si chiedeva, in sostanza, alla Corte di chiarire se le clausole inserite in un contratto di licenza esclusiva concluso tra un titolare di diritti di proprietà intellettuale ed un ente di radiodiffusione costituiscono una restrizione alla concorrenza vietata dall'art. 101 TFUE, laddove impongono a detto ente l'obbligo di non fornire dispositivi di decodificazione che consentano l'accesso ad oggetti protetti di tale titolare al di fuori del territorio oggetto del contratto di licenza medesimo. La Corte ha risposto in senso affermativo. Essa ha dapprima ricordato che «[q]uanto ai contratti di licenza di diritti di proprietà intellettuale, dalla giurisprudenza (...) emerge che la sola circostanza che il titolare dei diritti abbia concesso ad un unico licenziatario il diritto esclusivo di radiodiffusione di un oggetto protetto a partire da uno Stato membro e, quindi, di vietarne la diffusione da parte di altri, per un periodo determinato, non è tuttavia sufficiente per affermare che tale accordo presenti un oggetto anticoncorrenziale» (cf., sentenza 6 ottobre 1982, causa 262/81, *Coditel* e a., detta «*Coditel II*», in *Raccolta*, p. 3381, par. 15). Tuttavia, «per quanto attiene alle restrizioni territoriali dell'esercizio di tale diritto, si deve ricordare che, secondo la giurisprudenza della Corte, un accordo volto a ristabilire la compartimentazione dei mercati nazionali può essere tale da impedire il perseguimento dell'obiettivo del Trattato diretto a realizzare l'integrazione dei mercati nazionali tramite la creazione di un mercato unico. In tal senso, contratti diretti a compartimentare i mercati nazionali secondo le frontiere nazionali ovvero che rendano più ardua l'integrazione dei mercati nazionali devono essere considerati, in linea di principio, quali accordi aventi ad oggetto la restrizione della concorrenza ai sensi dell'art. 101, n. 1, TFUE» (par. 137; cf., sentenza 16 settembre 2008, cause riunite da C-468/06 a C-478/06, *Sot. Lélos kai Sia e a.*, in *Raccolta*, p. I-7139, par. 65). Applicando questa giurisprudenza al caso di specie, la Corte ha ritenuto che le clausole inserite nei contratti in questione hanno un oggetto anticoncorrenziale, poiché «esse vietano agli enti di radiodiffusione qualsiasi prestazione transfrontaliera di servizi relativa a tali incontri, il che consente di attribuire ad ogni ente di radiodiffusione un'esclusività territoriale assoluta nella zona oggetto della rispettiva licenza e di eliminare, in tal modo, qualsiasi concorrenza tra i vari enti di radiodiffusione nel settore di tali servizi» (par. 142). Né d'altra parte, la FALP ha addotto circostanze relative al contesto economico e giuridico di tali clausole, idonee a

dimostrare che esse non hanno un oggetto anticoncorrenziale (par. 143). Pertanto, le clausole in questione ricadono nel divieto di cui all'art. 101 TFUE.

III - Sulla interpretazione di alcune disposizioni della direttiva sul diritto di autore

Con un terzo gruppo di questioni pregiudiziali, si chiedeva alla Corte di precisare l'interpretazione di alcune disposizioni della direttiva sul diritto d'autore, ed in particolare gli artt. 2, lett. a), 5, n. 1, e 3, n. 1. Rispetto all'art. 2, lett. a), della direttiva,⁷ la Corte ha precisato che esso deve essere interpretato nel senso che «il diritto di riproduzione si estende ai frammenti transitori delle opere nella memoria di un decodificatore satellitare e su uno schermo televisivo, a condizione che tali frammenti contengano elementi che siano espressione della creazione intellettuale propria degli autori interessati, ove, al fine di verificare la sussistenza di tali elementi, occorre esaminare l'insieme composto dei frammenti simultaneamente riprodotti» (par. 159). L'art. 5, n. 1, della direttiva, invece, elenca cinque requisiti in presenza dei quali un atto di riproduzione è esente dal diritto di riproduzione di cui all'art. 2 della medesima direttiva.⁸ I giudici nazionali chiedevano quindi una interpretazione dell'art. 5 al fine di stabilire se gli atti di riproduzione in questione nei procedimenti principali rispondevano ai requisiti indicati da tale disposizione e, conseguentemente, potevano essere compiuti senza l'autorizzazione dei titolari di diritti d'autore. La Corte ha dapprima sottolineato la necessità di interpretare l'art. 5, n. 1, in modo restrittivo, poiché esso introduce una deroga alla regola generale, sancita dalla direttiva, che impone che sia il titolare dei diritti d'autore ad autorizzare qualsiasi riproduzione delle sue opere protette. Allo stesso tempo, però, si deve salvaguardare l'effetto utile della eccezione e la finalità per cui essa è stata istituita. In particolare, «detta eccezione deve (...) consentire ed assicurare lo sviluppo ed il funzionamento di nuove tecnologie, nonché mantenere un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi dei titolari di diritti, da un lato, e degli utilizzatori delle opere protette che intendano beneficiare di tali nuove tecnologie, dall'altro» (paragrafi 162-164). Ritenendo fuori discussione l'esistenza dei primi tre requisiti, la Corte si è concentrata sulla sussistenza del quarto e quinto. Il quarto requisito posto dall'art. 5, n. 1, prevede che il procedimento tecnologico di cui l'atto di riproduzione costituisce parte integrante deve essere eseguito all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un'opera o di oggetto protetto. Ora, atteso che la prima ipotesi non ricorreva nel caso di specie, la Corte ha verificato se si fosse in presenza di un uso legittimo. A tal

⁷ Tale disposizione prevede che «[g]li Stati membri riconoscono ai soggetti sotto elencati il diritto esclusivo di autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, in qualunque modo o forma, in tutto o in parte: a) agli autori, per quanto riguarda le loro opere (...)».

⁸ Ovvero, l'atto di riproduzione deve essere temporaneo, transitorio o accessorio, deve costituire parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico, il procedimento deve essere eseguito all'unico scopo di consentire la trasmissione in rete tra terzi con l'intervento di un intermediario o un utilizzo legittimo di un'opera o di oggetto protetto, e tale atto deve essere privo di rilievo economico proprio.

proposito, pur in assenza di autorizzazione da parte del titolare del diritto di autore, la Corte ha ritenuto «pacifico che detti atti effimeri di riproduzione consentano il corretto funzionamento del decodificatore satellitare e dello schermo televisivo. Dal punto di vista dei telespettatori, essi consentono la ricezione delle trasmissioni contenenti opere protette» (par. 170). Ed ha aggiunto che, come già precedentemente affermato, «la semplice ricezione, di per sé, di tali emissioni, vale a dire la loro captazione e visualizzazione in un ambito privato, non costituisce un atto limitato dalla normativa dell'Unione o da quella del Regno Unito, (...) ragion per cui detto atto deve ritenersi legittimo. Inoltre, (...) una siffatta ricezione di emissioni dev'essere considerata legittima in caso di emissioni provenienti da uno Stato membro diverso dal Regno Unito qualora essa sia effettuata per mezzo di un dispositivo di decodificazione straniero» (par. 171). Da ultimo, la Corte ha ritenuto sussistente anche il requisito secondo cui l'atto di riproduzione non deve avere un rilievo economico proprio. Infatti, sebbene in senso stretto questi atti hanno un valore economico, poiché consentono l'accesso ad opere che hanno un valore economico, tuttavia, «per non privare l'eccezione (...) del suo effetto utile, occorre, inoltre, che tale rilievo sia proprio nel senso che vada al di là del vantaggio economico derivante dalla semplice ricezione di un'emissione contenente opere protette, vale a dire, al di là del vantaggio derivante dalla sua semplice captazione e visualizzazione» (par. 175). Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato tale circostanza, poiché si discuteva di atti di riproduzione temporanei, che in quanto tali non possono generare un vantaggio economico supplementare che vada al di là del vantaggio derivante dalla semplice ricezione delle emissioni di cui trattasi (par. 177).

Infine, riguardo all'art. 3, n. 1, della direttiva, si chiedeva alla Corte di precisare se la nozione di «comunicazione al pubblico» deve essere interpretata nel senso che ricomprende la trasmissione di opere radiodiffuse, mediante uno schermo televisivo ed altoparlante, a clienti presenti in un bar-ristorante.⁹ La direttiva sul diritto d'autore non fornisce, infatti, una definizione di tale nozione (par. 184). In primo luogo, la Corte ha precisato i criteri in base ai quali deve essere effettuata l'interpretazione della nozione in questione: si trattava, cioè, di determinare il senso e la portata di tale disposizione in considerazione degli obiettivi perseguiti dalla direttiva stessa ed in considerazione del contesto in cui la disposizione interpretata si colloca, tenendo anche conto che l'esigenza di coerenza dell'ordinamento giuridico dell'Unione richiede che le nozioni utilizzate da tutte le dette direttive devono avere lo stesso significato, salva diversa volontà del legislatore dell'Unione espressa in un contesto legislativo preciso (paragrafi 183 e 185). Inoltre, la Corte ha aggiunto che l'art. 3, n. 1, dev'essere interpretato, nella misura del possibile, alla luce del diritto internazionale e, in particolare, tenendo conto della Convenzione di Berna e del trattato sul diritto d'autore. Ciò in quanto la direttiva sul diritto d'autore è volta a dare esecuzione a detto trattato il quale, all'art. 1, n. 4, obbliga le parti contraenti a conformarsi agli artt. 1-21 della Convenzione di Berna.

⁹ L'art. 3, n. 1, prevede che «[g]li Stati membri riconoscono agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza filo, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente».

Sulla base di queste premesse, la Corte ha ritenuto che «la nozione di “comunicazione al pubblico” di cui all’art. 3, n. 1, della direttiva sul diritto d’autore dev’essere interpretata nel senso che comprende la trasmissione di opere radiodiffuse, per mezzo di uno schermo televisivo ed altoparlanti, ai clienti presenti in un bar-ristorante» (par. 207).

Con un’ultima questione, si chiedeva infine alla Corte di precisare se la direttiva sulla radiodiffusione via satellite incide sulla liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo. La Corte ha risposto in modo negativo, ricordando che «la direttiva sulla radiodiffusione via satellite prevede solamente un’armonizzazione minima di taluni aspetti della protezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi in caso di comunicazione al pubblico via satellite o di ritrasmissione via cavo di emissioni provenienti da altri Stati membri. Orbene, a differenza della direttiva sul diritto d’autore, tali norme di armonizzazione minima non forniscono elementi per accertare la liceità di atti di riproduzione effettuati nella memoria di un decoder satellitare e su uno schermo televisivo» (par. 209; cf., sentenza 3 febbraio 2000, causa C-293/98, *Egeda*, in *Raccolta*, p. I-629, paragrafi 25 e 26).

<http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=it&alljur=alljur&juredj=juredj&jurtpi=jurtpi&jurtfp=jurtfp&numaff=&nomusuel=football&docnodecision=docnodecision&allcommjo=allcommjo&affint=affint&affclose=affclose&alldocrec=alldocrec&docdecision=docdecision&docor=docor&docav=docav&docsom=docsom&docinf=docinf&alldocnorec=alldocnorec&docnoor=docnoor&docppoag=docppoag&radtypeord=on&newform=newform&docj=docj&docop=docop&docnoj=docnoj&typeord=ALL&domaine=&mots=&resmax=100&Submit=Rechercher>